



COMUNE DI CASTEL DI CASIO
(Città Metropolitana di Bologna)

Adunanza STRAORDINARIA di 1^a Convocazione Seduta PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 41

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI SOLI URBANI E ASSIMILATI**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 20:30 a seguire, nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di Casio, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Castel di Casio con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed assenti;

1) BRUNETTI MAURO	Presente
2) BAIA GIUSEPPE	Presente
3) BERTACCI DANIELE	Presente
4) FARESE ORIANA	Presente
5) FRATTA MASSIMO	Presente
6) MORUZZI CARLO	Presente
7) TIBUZZI SILVIA	Presente
8) ALDROVANDI MARCO	Presente
9) FERRARI PATRIZIA	Presente
10) MAGNOTTA FRANCESCO	Presente
11) ELEFANTINI ENRICO	Presente
12) MORO PATRIZIA	Assente
13) BOLDRI GIANLUCA	Presente
14) VALDISSERRI FRANCO	Presente
15) BAI ALDO	Assente
16) MOROZZI PIER ANTONIO	Assente
17) FIORESI MARCO	Assente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il SINDACO, Dott. Mauro Brunetti, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione.

Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giorgio Cigna.

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: , , .

Si dà atto che nel corso della trattazione del presente punto è presente il Consigliere Fioresi Marco, con l'effetto della rideterminazione dei consiglieri presenti in n. 14 unità e dei consiglieri assenti in n. 3 unità (Moro, Bai, Morozzi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con propria delibera n. 88 del 30/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Il D. Lgs. 152/2006 che ha introdotto nuove disposizioni sulla gestione dei rifiuti, da disciplinare con apposito regolamento e che stabiliscano in particolar modo ai sensi dell'art. 198 del decreto citato:

- o disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati sul territorio comunale;
- o disciplina la metodologia delle raccolte differenziate;
- o disciplina l'utilizzo dei Centri di Raccolta (ex SEA Stazione Ecologica Attrezzata)
- o favorisce il recupero dei materiali;
- o disciplina le metodologie di controllo;
- o disciplina le metodologie di riduzione dei rifiuti;
- o disciplina metodologie incentivanti e di premialità;

VISTO lo schema di regolamento a tal fine predisposto da COSEA allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario ed opportuno adottare il nuovo regolamento in base alle vigenti normative e relativo alla "Gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" che sostituisce integralmente abrogandolo il previgente regolamento approvato con delibera C.C. n. 88 del 30/12/2010;

Udito:

Il consigliere Moruzzi: la regolamentazione all'esame del consiglio è necessaria sia per tutelare il territorio, sia per incrementare la raccolta differenziata che inibire il deposito di rifiuti incontrollato con i danni che ne derivano. Preannuncia che ogni primo martedì del mese ci sarà un incontro con le autorità preposte per coordinare l'attività diretta a debellare l'abbandono incontrollato dei rifiuti.

Il consigliere Boldri: la raccolta differenziata andrebbe favorita anche con penalizzazioni e incentivi come avviene nei paesi del nord Europa ad esempio favorendo il riciclo delle bottiglie per l'acqua minerale ove l'incentivo è dato dalla riduzione del prezzo utilizzando la stessa bottiglia più volte.

Il consigliere Moruzzi: in tre mesi sono stati scaricati in discarica 160 tonnellate di rifiuti in meno.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

DATO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 nonché il visto di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D. Lgs.

CON VOTAZIONE PALESE COME DI SEGUITO ESPRESSA:

Componenti assegnati 17; Presenti ; Favorevoli ; Astenuti 1 (Boldri);

d e l i b e r a

- 1. per le considerazioni in premessa riportate nonché in attuazione delle normativa richiamata, di approvare il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;**
- 2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente ed abroga quello precedentemente adottato con delibera C.C. n. 88 del 30/12/2010.**

Successivamente la presente deliberazione con votazione favorevole unanime legalmente espressa da n. 13 consiglieri presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta utile, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dott. Brunetti Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cigna Giorgio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal **16/11/2012** al **01/12/2012** ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Testo Unico di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, senza opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cigna Giorgio

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione Amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

ATTESTA

che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **30/10/2012**

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cigna Giorgio



Comune di Castel di Casio

Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 30/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE ASSOCIATA
INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI SOLI URBANI E ASSIMILATI

PROPOSTA NR. 42 DEL 26/10/2012

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI ☒ NO ☐

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

PARERE FAVOREVOLE ☒

PARERE CONTRARIO ☐

Castel di Casio, li 29.10.2012

IL RESPONSABILE

GEOM. Stefano Vitali

PARERE FAVOREVOLE ☒

PARERE CONTRARIO ☐

Castel di Casio, li 29.10.2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Susi Colli

Comuni di

***Abetone, Camugnano, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castello di
Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Cutigliano, Gaggio Montano,
Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano
Marliana, Marzabotto, Monghidoro, Monzuno, Pescia, Piteglio,
Porretta Terme, San Benedetto V.d.S., S.Marcello Pistoiese, Sambuca
Pistoiese, Savigno, Vergato***

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE ASSOCIATA
INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI**

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Indirizzi Generali
- Art. 5 Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Criteri di assimilazione
- Art. 7 Tassa/tariffa

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- Art. 8 Competenze del Gestore
- Art. 9 Tipologia dei rifiuti oggetto della raccolta
- Art. 10 Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed alla raccolta differenziata
- Art. 11 Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta
- Art. 12 Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani
- Art. 13 Riduzione della produzione del rifiuto
- Art. 14 Raccolta e trasporto
- Art. 15 Smaltimento, recupero ed avvio al pretrattamento.

TITOLO III

Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

- Art. 16 Recupero di materiali e/o energia
- Art. 17 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi
- Art. 18 Ordinanze
- Art. 19 Centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate)
- Art. 20 Gestione dei centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) • Generalità
- Art. 21 Incentivi ed agevolazioni
- Art. 22 Attività del volontariato

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

- Art. 23 Gestione del servizio di spazzamento
- Art. 24 Contenitori portarifiuti
- Art. 25 Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 26 Aree scoperte e luoghi di uso comune privati
- Art. 27 Terreni non edificati
- Art. 28 Aree occupate da mercati
- Art. 29 Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 30 Carico e scarico merci
- Art. 31 Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 32 Manifestazioni pubbliche
- Art. 33 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 34 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 35 Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche
- Art. 36 Rifiuti abbandonati
- Art. 37 Disposizioni diverse
- Art. 38 Informazioni a carico del gestore

TITOLO V

Controlli, sanzioni e disposizioni varie

- Art. 39 Controllo e procedimento sanzionatorio
- Art. 40 Divieti e obblighi

TITOLO VI

Varie

- Art. 41 Entrata in vigore
- Art. 42 Sanzioni specifiche

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è redatto ai sensi del decreto legislativo 152/06 e ss.mm.ii con particolare riferimento all'articolo 198, della legge Regionale Emilia Romagna 6 settembre 1999 n. 25 e della Legge Regionale Toscana 61/07 ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme, delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero, avvio al pre-trattamento o smaltimento degli stessi ed in particolare la regolamentazione del servizio SGR.

Il presente Regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati sul territorio comunale;
- disciplina la metodologia delle raccolte differenziate;
- disciplina l'utilizzo dei Centri di Raccolta (ex SEA Stazione Ecologica Attrezzata)
- favorisce il recupero dei materiali;
- disciplina le metodologie di controllo;
- disciplina le metodologie di riduzione dei rifiuti;
- disciplina metodologie incentivanti e di premialità;

prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

Il regolamento viene adottato ai sensi del decreto legislativo 152/06, con particolare riferimento all'articolo 198 ed è finalizzato a disciplinare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);
 - h) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - i) inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - j) garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
- a) .

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, i Comuni di Abetone, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Cutigliano, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marliana, Marzabotto Monghidoro, Monzuno, Pescia, Piteglio, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese, Savigno e Vergato nell'ambito delle proprie

competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, del gestore individuato dall'Agenzia di ambito per i servizi pubblici in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 25/99 (Emilia Romagna) e L.R. 61/07 (Regione Toscana) e loro successive modifiche.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte delle Amministrazioni comunali, tramite anche gli uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione comunale.

ATO: Ambito territoriale ottimale all'interno del quale, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati.

ATERSIR: Agenzia Territoriale Emilia Romagna Servizio Idrico e Rifiuti, istituita dalla LR 23/2011 ha sostituito le ATO;

Piano di ambito: come definito dalla legge regionale 25/99, che prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Cestino: contenitore stradale di piccole dimensioni, in ferro od altro materiale, privo di coperchio, sorretto da un palo adatto a contenere tipologie di rifiuti urbani quali carta, plastica, od indifferenziato non sacchi provenienti da ambiente domestico.

Cassonetto: contenitore stradale di grosse dimensioni, in ferro od altro materiale, dotato di coperchio con apertura a pedale o bocchette, adatto a contenere rifiuti indifferenziati o differenziati in sacchi di provenienza domestica.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e colui che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia..

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Avvio al pre-trattamento: il trasporto conseguente alla prima fase di raccolta differenziata per il conseguente conferimento agli impianti di raccolta.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06, nonché

le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata e indifferenziata ai servizi di raccolta

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 152/06.

Raccolta itinerante (dove previsto): le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati.

Raccolta Porta a porta (dove previsto): operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito;

Stazione ecologica di base o isola ecologica (ECO-PUNTO): piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di materiali della raccolta differenziata e indifferenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento).

Centri di raccolta (ex S.E.A. – Stazione Ecologica Attrezzata): aree attrezzate con contenitori idonei per la raccolta dei materiali differenziati, (esse sono custodite ed accessibili solo in alcuni orari prestabiliti).

Piattaforme ecologiche o stazioni di travaso: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento.

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata e conferibile in appositi sacchi biodegradabili e certificati, o da selezione/trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione/trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Rifiuti speciali assimilati recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata

Spazzamento delle strade: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali.

TaRSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani): Tassa applicata e riscossa dal Comune sulla base del costo totale del Servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti. Il calcolo per singola utenza è parametrato sulle dimensioni dei locali e sul numero degli occupanti in caso domestico e su coefficienti relativi alle differenti categorie produttive in caso di utenze non domestiche

TIA: Tariffa Igiene Ambientale: Tariffa su un servizio reso, applicata e riscossa dal Comune o dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti, calcolata puntualmente sulla base delle dimensioni dei locali e sull'effettiva produzione del rifiuto da parte dell'utenza (domestica e non) oppure sulla base di coefficienti statistici basati sullo studio di differenti categorie merceologiche (DPR158/99).

RSU: Acronimo di Rifiuti Solidi Urbani che comprendono Rifiuti Domestici anche ingombranti, rifiuti Speciali assimilati agli urbani, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private, rifiuti giacenti in strade, piazze, rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed esumazioni.

SGR: Acronimo di Sistema Gestione Rifiuti

Pinocchio fa la differenza: Si tratta di un progetto in collaborazione con la Fondazione Collodi ed intende promuovere ed accrescere la consapevolezza dei bambini riguardo alla raccolta differenziata e al riciclaggio/riuso. Pinocchio è testimonial del progetto, poiché conquista l'immaginazione dei bambini ed impersona un'immagine positiva del riciclaggio dei rifiuti. L'azione è rivolta agli alunni delle 3e classi della scuola primaria, ai loro insegnanti e alle loro famiglie, oltre che ai Comuni e alle aziende che gestiscono i rifiuti urbani.

Sei tu che fai la differenza: Progetto che si pone l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata nei comuni soci di Cosea Ambiente SpA. Il progetto coinvolge sia le

attività commerciali e produttive (utenze non domestiche) sia le abitazioni private (utenze domestiche).

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello unico di dichiarazione).

Art. 3 Finalità

La corretta gestione dei rifiuti urbani è intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi; in particolare, la regolamentazione del nuovo servizio di gestione associata intercomunale dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prevede l'implementazione dei seguenti sistemi di raccolta:

- raccolta territoriale a contenitori rivolta prevalentemente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche distribuite nel tessuto urbano;
- raccolta di prossimità rivolta alle utenze non domestiche delle aree commerciali per determinate filiere di materiale;
- raccolta mediante centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) con conferimento diretto da parte dell'utenza;
- raccolta porta - porta nei Centri Storici a favore delle utenze domestiche e non domestiche.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata e valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute tenuto conto anche della attivazione istituzione nel 2007 del Centro di Coordinamento RAEE(151/05);
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'articolo 222 del decreto legislativo 152/06.

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento relativo, il Gestore del servizio, si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;

- organizzazione del servizio;
 - modalità e procedure di attuazione;
 - andamento periodico del servizio;
- individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti vengono classificati, in base all'origine in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*. Sono rifiuti **urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunari e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
- g) batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione);
- h) prodotti farmaceutici/medicinali;
- i) prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- l) siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- m) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- n) oli minerali usati;
- o) oli vegetali e grassi animali esausti;
- p) accessori per l'informatica (calcolatori, accessori, cartucce, toner, etc.)

Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono classificati in Rifiuti Urbani Interni, i rifiuti di cui alle lettere a), b), ed e) da aree verdi private e Rifiuti Urbani Esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

Sono rifiuti **speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività edilizia, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'articolo 186 del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;

Art. 5 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria;
- alle acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli quali materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
- ai sottoprodotti quali:

a) materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole riutilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;

b) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;

c) eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi di programma, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281.

Art. 6 Criteri di assimilazione

Sono assimilati i rifiuti derivanti dalle Attività non domestiche prodotti in locali con superfici inferiori ai 500 mt. Pur in assenza di Decreto attuativo si utilizza l'interpretazione più restrittiva.

- 1) I Rifiuti derivanti da attività agricole: sono assimilate alcune tipologie di rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita da appositi accordi di programma operativi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I Rifiuti derivanti da attività direzionali di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività simili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.
- 3) I Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi del presente regolamento o allegati allo stesso.
- 4) I Rifiuti Sanitari sono disciplinati dal DPR 254/2003. Una parte dei rifiuti non pericolosi può, ai sensi del 152/2006, essere assimilata ai rifiuti urbani sempre secondo le modalità descritte nel presente Regolamento o allegati allo stesso.

Fatto salvo l'obbligo da parte delle Utenze non domestiche di provvedere allo smaltimento dei Rifiuti Speciali a propria cura e spese, si intendono assimilati e dunque rientranti nella raccolta stradale a cassonetto o presso Centro di Raccolta i seguenti Rifiuti:

Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
Carta e cartone	20.01.01
Imballaggi in plastica	15.01.02
Plastica	20.01.39
Imballaggi in legno	15.01.03
Legno contenente sostanze pericolose	20.01.37* e 20.01.38
Legno	
Imballaggi in metallo	15.01.04
Metallo	20.01.40
Imballaggi in materiali misti	15.01.06
Imballaggi in vetro	15.01.07
Vetro	20.01.02
Frazione organica umida	20.01.08 e 20.03.02
Frazione organica umida	
Abiti	20.01.10 e 20.01.11
Prodotti tessili	
Sfalci e potature	20.02.01
Ingombranti	20.03.07
Frigoriferi (Freddo e clima) R1	20.01.23*
Grandi Bianchi (Lavatrici, lavastoviglie, stufe) R2	20.01.36
TV e Monitor R3	20.01.35*
Piccoli Elettrodomestici R4	20.01.36
Contenitori T/FC (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose)	15.01.10* e 15.01.11*

Contenitori T/FC (Imballaggi metallici compresi contenitori a pressione vuoti)		
Farmaci (citotossici e citostatici)		20.01.31* e 20.01.32
Farmaci		
Batterie derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato (utenze domestiche)		20.01.33* e 20.01.34
Batterie (pile esauste)		
Oli e grassi commestibili		20.01.25
Oli minerali esausti		20.01.26*
Cartucce e toner esaurite		20.03.99
Solventi		20.01.13*
Acidi		20.01.14*
Sostanze alcaline		20.01.15*
Prodotti fotochimici		20.01.17*
Pesticidi		20.01.19*
Tubi fluorescenti, lampadine a basso consumo ed altri rifiuti contenenti mercurio R5		20.01.21
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		20.01.27* e 20.01.28
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		
Detergenti contenenti sostanze pericolose		20.01.29*
Detergenti diversi dal cod. c.e.r. 200129		20.01.30
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (provenienti da utenze domestiche)		08.03.18
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)		16.01.03
Filtri olio		16.01.07
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)		17.09.04

Art. 7

Tassa/tariffa

Per l'applicazione della Tassa/Tariffa si rimanda all'apposito Regolamento Comunale.

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

Art. 8

Competenze del Gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa. Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi. La privativa non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 199, comma 12 del decreto legislativo 152/06 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
2. Il Gestore, previa verifica dell'Agenzia ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto dell'esigenza dell'utenza;
 - c. fornire per ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta porta a porta idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
3. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito allegato tecnico al disciplinare tecnico previsto dalla convenzione in essere con ATO5 Bologna e ATO Centro Toscana.
4. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano di ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'Agenzia e congiuntamente al Comune, dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal disciplinare tecnico della convenzione tra ATO5 Bologna o ATO Centro Toscana ed Ente Gestore.
5. Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:
 - a) rifiuti urbani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - b) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - c) spazzamento;
 - d) rifiuti abbandonati;
 - e) rifiuti urbani particolari;
 - f) stazioni ecologiche di base (ECO-PUNTI)
 - g) centri di raccolta (ex S.E.A. – Stazioni Ecologiche Attrezzate);
 - h) centri di raccolta itineranti ove previsti;
 - i) rifiuti da raccolte differenziate;
 - j) rifiuti speciali assimilati;
 - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione.
6. Il gestore può:
 - a) avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
 - b) istituire, nelle forme previste dal DL 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

c) favorire il mondo della Cooperazione Sociale purchè siano salvaguardate le procedure di affidamento e garantite le iscrizioni di settore nel campo igiene ambientale;

Art. 9

Tipologie di rifiuti oggetto della raccolta

Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 152/06, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'Agenzia, in accordo con i Comuni. Le tipologie di rifiuti raccolti e separati attualmente nell'intero territorio sono le seguenti:

a) **carta e cartone**: frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta ..), fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti;

b) **indifferenziati e/o secco residuale**: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata per affettati, stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato ai centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate);

c) **Ingombranti in genere** come ad esempio Mobilio ed Imbottiture (materassi, cuscini, etc.)

e) **organici**: comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, pezzetti di legno, paglia e segatura, fazzoletti, tovaglioli, salviette di carta, piatti/bicchieri/posate biodegradabili

f) **plastica**: frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo, piatti e bicchieri privi di residui, cellophane, vaschette;

g) **RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**: apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, ...) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

h) **Rifiuti pericolosi**: rifiuti di cui all'art. 5 (rifiuti urbani particolari);

i) **Scarti vegetali in genere**: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;

j) **Vetro**: barattoli, scatolette in metallo, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL);

k) **manufatti ed imballi in metallo, rottami ferrosi**;

l) **manufatti ed imballi in legno, legname vario anche verniciato (escluse traverse ferroviarie)**;

Il Gestore potrà, valutate le reali potenzialità di recupero degli impianti e/o modifiche convenzionali CONAI, comunicare cosa mettere o non mettere nei contenitori dedicati alle singole raccolte.

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed alla raccolta differenziata

Nel territorio d'Ambito è attiva una modalità di raccolta che si avvale sia del sistema a contenitori stradali sia della modalità domiciliare del porta a porta. Per quanto attiene alle utenze domestiche e non domestiche inserite nel tessuto artigianale/industriale, il sistema di raccolta è strutturato secondo la modalità stradale, in cui, le varie frazioni di rifiuto differenziato vengono raccolte tramite ECO-PUNTI e indifferenziato tramite contenitori sparsi. Al fine di non incentivare l'assimilazione il Gestore potrà stabilire rapporti commerciali finalizzati ad attivare servizi personalizzati per il recupero dei rifiuti speciali in genere.

Per quanto attiene alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche inserite nel tessuto urbano (attività commerciali in genere), il sistema di raccolta è prevalentemente strutturato secondo la modalità a contenitori stradali per le diverse frazioni di rifiuto intercettabili in forma differenziata (carta, plastica, vetro, organico e sfalci). I contenitori sono localizzati, quando possibile, insieme a quelli per il conferimento del rifiuto indifferenziato, in piazzole denominate isole ecologiche di base (ECO-PUNTI). Dove attivo il progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"**, per le utenze non domestiche può anche essere prevista la messa in dotazione di bidoni carrellati che le stesse dovranno tenere nelle immediate vicinanze della proprietà in cui in giorni stabiliti avverrà il prelievo da parte del Gestore, realizzandosi in questo modo una raccolta personalizzata denominate raccolte di prossimità.

Il servizio verrà eseguito secondo le frequenze previste dall'allegato tecnico e/o progetto esecutivo annuale. Qualora per eventi eccezionali (festività infrasettimanali, scioperi, ecc.) il servizio normale non potesse essere svolto, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti.

Carta e Cartone: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, riducendo il volume degli imballaggi di carta e cartone e conferendo giornali, riviste, cataloghi e fogli in modo sfuso avendo cura di non introdurre sacchetti di plastica o altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore azzurro per l'Emilia Romagna e bianco per la Toscana presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"** si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate.

Indifferenziato e/o Secco Residuale: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, in appositi sacchi a perdere ben chiusi riducendo il volume (ove possibile) dei materiali più voluminosi avendo cura di non introdurre altri materiali recuperabili oggetto di raccolta differenziata.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore grigio o nero presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"** si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carellati.

Multimateriale (Vetro/lattine/barattoli metallici e Plastica): il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi, in modo sfuso

riducendo il volume (ove possibile) dei contenitori avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore giallo per l'Emilia Romagna e azzurro per la Toscana presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"** si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati.

Organico: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, inserendo in appositi sacchi biodegradabili (forniti dal Gestore secondo modalità da concordare) ben chiusi, riducendo il volume (ove possibile) dei materiali biodegradabili avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori carrellati da Lt. 240 di colore marrone presenti sul territorio nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"** si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati.

Plastica: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi, in modo sfuso riducendo il volume dei contenitori avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore giallo per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"** si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati.

Scarti vegetali (sfalci e potature): il servizio è effettuato, per piccole quantità, mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, riducendo il volume (ove possibile) dei materiali più ingombranti e avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili. È importante mettere tutti gli scarti vegetali sfusi privi di sacchetti e contenitori di qualsiasi genere e tipo.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore marrone presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Vetro/lattine/barattoli metallici: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi e/o organici, in modo sfuso avendo cura di non introdurre sacchetti di plastica o altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori o campane di colore verde per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto **"Sei Tu Che Fai La Differenza"** si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati o container scarrabili+

Per quanto attiene al servizio di raccolta effettuato con modalità porta-porta:

- deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i rifiuti devono essere ubicati esternamente, nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono e comunque sulla strada pubblica o ad uso pubblico la sera antecedente la data prevista per la raccolta;
- i sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio;
- qualora per eventi eccezionali (festività infrasettimanali, scioperi, ecc.) il servizio normale non potesse essere svolto, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. L'eventuale spostamento del giorno di raccolta, verrà comunicato dal gestore agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro;
- gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo tramite utilizzo di sacchi chiusi la dispersione di materiale ad opera del vento od animali;
- nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti interessati devono provvedere a tale pulizia;
- il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori;
- una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- la pulizia e la disinfezione dei contenitori è a carico degli utenti.

In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna degli stessi e se ritenuto opportuno dal Gestore, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dal Gestore e saranno in custodia al titolare o legale rappresentante della ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente regolamento.

Per la raccolta stradale si elencano le seguenti tipologie di conferimento:

Modalità di conferimento del rifiuto con raccolta stradale:

Per quanto attiene alla modalità di raccolta effettuata mediante contenitori stradali raggruppati in isole ecologiche di base (ECO-PUNTI), valgono le seguenti modalità:

- per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o secco residuale dovranno essere contenuti in sacchetti ben chiusi;
- i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo tale da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
- l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- non si possono conferire nei contenitori oggetti voluminosi quali ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- non si possono depositare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;
- non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), materiali liquidi e che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edili);
- non si possono conferire materiali inerti anche se derivanti da attività edilizie domestiche;
- non si possono spostare i contenitori dalla sede in cui si trovano.

Modalità di conferimento del rifiuto ingombrante con raccolta stradale tramite prenotazione al numero verde:

La raccolta viene svolta su tutto il territorio comunale servito dai contenitori, tramite programmazione delle segnalazioni pervenute al numero verde (gratuito), dalle segnalazioni fornite dagli addetti operativi della raccolta R.S.U. e dal personale comunale.

La raccolta viene svolta suddividendo gli ingombranti metallici, legnosi e plastici dai beni durevoli (RAEE) e dai restanti ingombranti residuali.

Le quantità da conferire saranno concordate direttamente con il gestore al momento della prenotazione.

Quantità superiori ai 5 colli o ritiri anticipati/posticipati rispetto al programma preventivo di richiesta effettuata dall'utente o dall'Amministrazione Comunale saranno oggetto di valutazione per l'attivazione di un rapporto commerciale secondo le tariffe riportate nell'allegato tecnico.

Ogni prenotazione effettuata presso il numero verde verrà comunicata a mezzo fax/e-mail al comando di polizia municipale riportante i nominativi dell'utenza, luogo concordato e la tipologia del rifiuto ingombrante al fine di non intercorrere nella sanzione prevista per gli scarichi abusivi e occupazione di suolo pubblico.

Il materiale ingombrante oggetto di raccolta dovrà essere posizionato nel luogo stabilito la sera precedente la giornata raccolta.

Servizio di raccolta mediante Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate)

L'utenza ha la possibilità di conferire ai Centri di Raccolta i rifiuti previsti dall'apposito regolamento. Per quanto riguarda le modalità di conferimento si rimanda all'*allegato A* "Regolamento dei Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate)".

Art. 11

Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio intercomunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente i centri abitati e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.

Al fine di garantire il migliore servizio possibile, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Il conferimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento; in particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi negli idonei sistemi di raccolta.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, sacchi e loro volumetrie, frequenze di raccolta, è regolata all'interno dell'allegato tecnico al disciplinare tecnico tra Agenzia e Gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi.

Art. 12

Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati saranno collocati dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal codice della strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

Il conferimento di sacchi ed eventuali bidoni carrellati da parte dell'utenza deve avvenire in accordo con il gestore, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale.

Sono ammessi i depositi di rifiuti ingombranti secondo le indicazioni dell'art. 10 paragrafo "Modalità di conferimento del rifiuto ingombrante con raccolta stradale tramite prenotazione al numero verde" soggetti a prenotazione di ritiro tramite numero verde gratuito.

E' fatto divieto a tutti i cittadini di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti.

Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore.

Il Gestore si impegna a redigere un prontuario tecnico che riporta il dimensionamento delle piazzole e/o spazi da occupare, le prescrizioni tecniche generali ed i parametri di dimensionamento per il numero di contenitori da posizionare.

Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il soggetto che gestisce tali interventi deve darne preventiva comunicazione al Gestore

e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 13

Riduzione della produzione del rifiuto

È possibile ridurre la produzione dei rifiuti riutilizzando vari tipi di materiali considerati di scarto, ad esempio:

1. riutilizzo buste per la spesa come contenitori per il secco residuale indifferenziato;
2. riutilizzo degli imballaggi di carta e cartone per il contenimento di giornali, quotidiani, cataloghi ecc.;
3. riutilizzo di imballaggi in vetro
4. restituzione degli imballaggi primari in vetro ove attivo il vuoto a rendere;
5. utilizzo della bio compostiera per il compostaggio domestico della frazione organica;
6. Utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile durante manifestazioni o feste ;
7. utilizzo di borse in materiale durevole e non usa e getta per il conferimento dei rifiuti monomateriali e per gli acquisti di beni di consumo (disponibili in vendita presso il Gestore e/o punti vendita da concordare).

Tutte le modalità di recupero porteranno alla minore produzione dei rifiuti e di conseguenza all'abbattimento delle volumetrie raccolte sul territorio.

A tale proposito il Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale potrà predisporre sistemi incentivanti per il miglioramento o l'istituzione di nuove iniziative per la minore produzione di rifiuto.

Ogni nucleo familiare, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). Le Amministrazioni Comunali ed il gestore provvederanno a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

Art. 14

Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati manualmente e/o meccanicamente con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalle Amministrazioni comunali competenti al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, transito in deroga ai limiti di peso, ecc.).

Sarà favorita la raccolta robotizzata al fine di ridurre i rischi per gli addetti alla raccolta e garantire l'incolumità del cittadino nonché il massimo contenimento dei costi di raccolta.

Art. 15

Smaltimento, recupero e avvio al pre-trattamento

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore presso la discarica di CO.SE.A. Consorzio e/o in alternativa in impianti debitamente autorizzati dalle autorità regionali e/o provinciali.

Il recupero e l'avvio al pre-trattamento avverrà in impianti autorizzati individuati dal Gestore in conformità alle normative vigenti e salvaguardando l'aspetto economico e logistico

TITOLO III

Recupero di materiali eia energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

Art. 16

Recupero di materiali ed energia

Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 152/06.

Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al decreto legislativo 152/06, alla legge regionale Emilia Romagna 27/94 e legge regionale Toscana 25/98 e loro ss.mm.ii., tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 17

Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore ed approvate dall'Agenzia, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'Agenzia e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 18

Ordinanze

Generiche: Il Sindaco o il Dirigente incaricato può provvedere, con Ordinanza, ad adottare le misure necessarie per la corretta applicazione del presente Regolamento.

Contingibili ed Urgenti: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 152/06, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:

1. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte;
2. le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 19

Centri di Raccolta (ex S.E.A - Stazioni Ecologiche Attrezzate)

Ai sensi della legge regionale Emilia Romagna 27/94 e legge regionale Toscana 25/98 e loro ss.mm.ii., delle linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria e del D.M. 8 aprile 2008 e smi (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006 sono state istituite:

- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Loc. Ma bellina c/o Magazzino Comunale, a servizio del Comune di Camugnano;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via del Fabbro, a servizio del Comune di Castel d'Aiano;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Cavanniccie, 1 c/o Magazzino Comunale, a servizio del Comune di Castiglione dei Pepoli;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Località Cà dei Ladri – Silla- c/o Discarica, a servizio del Comune di Gaggio Monatano;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Località Panigale - a servizio del Comune di Lizzano in Belvedere;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Savena, 1 c/o Magazzino Comunale - a servizio del Comune di Loiano;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito Via G. Matteotti, 6 c/o Magazzino Comunale – a servizio del Comune di Marzabotto;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Loc. Pianazze - a servizio del Comune di Monghidoro;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Leonardo Da Vinci - a servizio del Comune di Monzuno;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Libero Grassi - a servizio del Comune di Monzuno;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Cà Nuova Loc. Banzole - a servizio del Comune di San Benedetto Val di Sambro;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via dei Mulini a servizio del Comune di Savigno;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via della Costituzione, 894 c/o Magazzino Comunale – a servizio del Comune di Vergato;
- n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Caravaggio Loc. Macchie di Pescia - a servizio del Comune di Pescia.

Ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008 si intende per centro di raccolta un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del succitato decreto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il centro di raccolta sarà recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia del centro di raccolta.

Il centro di raccolta sarà dotato di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.

Art. 20

Gestione dei Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate) – Generalità

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, si predispone un adeguato numero di centri di raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate).

2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura dei centri di raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate) tramite appositi comunicati.
3. E' vietato il conferimento dei rifiuti secondo modalità difformi rispetto a quelle descritte negli articoli del presente regolamento, in particolare a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate) quando gli stessi sono chiusi o non presidiati.
4. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo.

Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate) - *all'allegato A* del presente regolamento.

Art. 21

Incentivi ed agevolazioni

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei servizi, il Gestore può predisporre forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento percentuale della raccolta differenziata da concordare con le Amministrazioni Comunali.

Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario vigente.

In considerazione del carattere delle iniziative di incentivazione che verranno attuate, il Comune e/o il Gestore del servizio, avranno facoltà di variarle in relazione ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati: ogni nuova iniziativa o variazione delle preesistenti deve essere oggetto di campagna informativa condotta con mezzi adeguati oltre gli abituali canali d'informazione adottati dagli Enti promotori.

Art. 22

Attività del volontariato

Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel rispetto della normativa di settore.

Previo concertazione con i Comuni e/o enti competenti .

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

Art. 23

Gestione del servizio di spazzamento (ove previsto)

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche così intese:

a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del decreto legislativo 285/92;

b) i tratti urbani di strade statali e provinciali

c) aree a verde pubblico e/o attrezzate, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc..

Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri enti.

I Comuni possono istituire divieti di sosta temporanei lungo strade e piazze (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio.

La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento e la posizione dei cestini stradali è specificata nell'Allegato tecnico di servizio tra il Comune ed il Gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate.

Art. 24

Contenitori e Cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, Comune e/o Gestore, possono installare appositi contenitori/cestini portarifiuti.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati, a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche secondo quanto stabilito dall'Allegato Tecnico di Servizio

Non è consentito utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura. Fatta salva l'applicazione della Legge penale, chiunque danneggi o imbratta i contenitori per la raccolta dei rifiuti è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 25

Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'articolo 184 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/06 e il decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'articolo 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254. L'articolo 2 comma 1, lettera e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'articolo 2 comma 1, lettera f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f), punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani;
- d) le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Art. 26

Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 27

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva

via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire l'esecuzione del servizio.

Art. 28

Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 29

Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività edilizie, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo, a chi effettua le suddette attività edilizie, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 30

Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico, alla pulizia di

dette aree dopo l'uso, nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 31

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti.

Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 32

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 33

Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, e sulle aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, ed in tal caso a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o nei cestini getta rifiuti sparsi nel territorio.

TITOLO V

Controlli, sanzioni e disposizioni varie

Art. 34

Controllo e procedimento sanzionatorio

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'articolo 197 del decreto legislativo 152/06 e della legge regionale Emilia Romagna 25/99 e legge regionale Toscana 61/07 e loro ss.mm.ii., le Province e le relative Agenzie sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 152/06 e del presente regolamento provvedono, oltre al corpo di polizia municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore

del servizio rifiuti i quali rispondono all'Amministrazione Comunale e si relazionano anche con i quartieri per l'espletamento delle loro attività.

I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi dei Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate) solo se all'interno delle stesse. Le violazioni tecniche del Gestore dovranno essere segnalate per iscritto al Corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 689/91 e ss.mm.ii. e dagli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/06.

Art. 35

Divieti e obblighi

Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è vietato:

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli;
- a) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- i) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- j) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- k) l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
- l) il deposito, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se è vietato o non espressamente autorizzato;
- p) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli eventualmente adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- q) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

- r) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi.

E' inoltre obbligo:

- a) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- c) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare *e/o* pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- d) segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori *e/o* mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

TITOLO VI

Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

Art. 36

Disposizioni di carattere generale e Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal D.Lvo 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme speciali previste dai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale e di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 5/bis del D.Lgs 267/200 con le procedure previste dalla Legge 689/81, e secondo le modalità dell'art. 35 della L.R. n° 27 del 12.07.1994, secondo la tabella allegata

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE Amministrativa (valori espressi in €)
6/ 10° co.	Mancato rispetto della prescrizione di fornire al comune le informazioni tecniche nei tempi e nei modi previsti	50,00 – 300,00
10	Mancato rispetto dei criteri di raccolta domiciliare	25,00 – 150,00
10	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti	25,00 – 150,00
10	Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi	75,00 – 450,00
10	Uso improprio e danneggiamento di cassonetti, sacchi e beni materiali forniti	25,00 – 150,00
10	Spostamento di cassonetti	50,00 – 300,00
11	Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata	25,00 – 150,00
13	Mancata osservanza criteri di compostaggio domestico	25,00 – 150,00

20	Mancata osservanza del Regolamento della Stazione Ecologica	25,00 – 150,00
28	Mancata pulizia mercati	50,00 – 300,00
29-31	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	50,00 – 300,00
32 e 33	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche	50,00 – 300,00
30	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	50,00 – 300,00
26	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	75,00 – 450,00
24	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana ove il fatto non costituisca reato.	25,00 – 150,00
35	Imbrattamento da deiezioni di animali sul suolo pubblico	25,00 – 150,00

La violazione delle norme del regolamento non già previste dalla tabella di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 150,00.

Art. 37

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma in conformità ai limiti minimo e massimo stabiliti a livello generale dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n° 3. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero in caso di più violazioni ai sensi dell'art. 11.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

Art. 38

Principio di solidarietà

1. Per le violazioni amministrative previste dal presente regolamento, il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 39

Concorso di persone nella violazione

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 41

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 42

Contestazione e verbalizzazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 43

Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
2. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
3. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 44

Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo fissato dalle singole norme, oltre alle spese del procedimento.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Art.45

Trasmissione del verbale di accertamento

1. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente dell'ufficio cui sono demandati attribuzioni e compiti del Comune nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

Art. 46

Ordinanza-ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il verbale di accertamento, a norma dell'art.16, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale, ovvero mediante versamento in c/c postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
4. Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 47

Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termini di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa se l'interessato risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.

Art. 48

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 15 e 17, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

Art. 49

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 50

Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni sono di esclusiva spettanza del Comune di (vd. Singoli Comuni)

Art. 51

Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia ed in particolare :
 - e. al Servizio di Polizia Municipale;
 - f. al Corpo di Polizia Provinciale;
 - c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77;
 - e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

Titolo VII **Norme transitorie e finali**

Art. 52 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art.53 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione dell'avvenuta pubblicazione. Dell'adozione verrà data idonea informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.